

Edizione di venerdì 7 ottobre 2016

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Spese incrementative sull'immobile a deduzione immediata](#)

di Sandro Cerato

PENALE TRIBUTARIO

[La Cassazione ribadisce i limiti del sequestro per equivalente](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[Mancato ricevimento della fattura: procedura di regolarizzazione](#)

di Federica Furlani

DICHIARAZIONI

[Entro il 25 ottobre va presentato il modello 730 integrativo](#)

di Luca Mambrin

AGEVOLAZIONI

[Bonus cultura: opportunità per i giovani e gli esercenti](#)

di Giovanna Greco

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

REDDITO IMPRESA E IRAP

Spese incrementative sull'immobile a deduzione immediata

di **Sandro Cerato**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 102, comma 6, del Tuir, per la **deduzione delle spese di manutenzione** è necessario distinguere tra:

- **spese di manutenzione straordinaria** portate ad incremento del costo del bene, ed ammortizzate unitamente allo stesso;
- **spese di manutenzione ordinaria**, deducibili nei limiti del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal relativo libro cespiti (per le imprese di nuova costituzione il limite del 5% si calcola sul valore dei beni risultanti alla fine del primo esercizio).

Se le **spese di manutenzione ordinaria** sostenute nel corso dell'esercizio eccedono il plafond del 5% del costo dei beni ammortizzabili, **l'eccedenza è deducibile nei cinque periodi d'imposta successivi** per quote costanti. Le spese di manutenzione e riparazione sono portate ad incremento del costo dell'immobile solo quando, in base ai **corretti principi contabili**, si riferiscono a migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti di cespiti esistenti, e sempre che si concretizzino in un **incremento significativo** e misurabile di produttività ovvero comportino un allungamento della vita utile del bene.

Il **documento OIC n. 16**, dedicato alle **immobilizzazioni materiali**, dopo aver individuato le spese di manutenzione come quei costi sostenuti per mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, per garantirne la vita utile prevista e la loro capacità produttiva, le suddivide come segue:

- **spese di manutenzione ordinaria**, tra cui rientrano gli oneri di natura ricorrente che si sostengono per la pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ossia spese che servono per mantenere in buono stato di funzionamento il bene, da imputare nel conto economico dell'esercizio di competenza;
- **spese di manutenzione straordinaria**, rappresentate da quegli oneri che comportano un incremento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite, da capitalizzare sul costo del bene cui si riferiscono.

In una sentenza del 20 aprile scorso (n. 7885), la **Cassazione** ha affrontato il caso di una società che aveva sostenuto **spese di manutenzione straordinaria per il rifacimento del tetto di un immobile** utilizzato quale sede dell'attività, nonché spese di manutenzione di uno stampo, deducendo tutti i costi sostenuti nell'esercizio di competenza. Secondo l'Agenzia delle Entrate il comportamento della società non rispettava il precetto di cui all'articolo 102, comma 6, del

Tuir, secondo cui era necessario **distinguere tra spese di manutenzione ordinaria** (quelle sostenute per lo stampo deducibili nei limiti del 5% del costo complessivo dei cespiti all'inizio dell'esercizio) **e quelle di manutenzione straordinaria** (sostenute per il rifacimento del tetto), capitalizzabili ad incremento del costo dell'immobile ed ammortizzabili unitamente allo stesso. I giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio hanno dato ragione alle contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria, sostenendo appunto che le **spese aventi natura incrementativa** dovevano necessariamente essere imputate ad incremento del costo dei beni ammortizzabili e non potevano a scelta del contribuente rientrare nel "**plafond**" del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. Il limite del 5% riguarderebbe infatti solo le spese di manutenzione ordinaria. I giudici di legittimità, investiti della questione, hanno ribaltato le sentenze di merito, in quanto la disposizione dell'articolo 102, comma 6, del Tuir, "*consente all'imprenditore di esercitare l'opzione tra la **capitalizzazione delle spese incrementative quale aumento del costo del bene ammortizzabile**, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati (deduzione di importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; deduzione dell'eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi)*". In buona sostanza dalla sentenza emerge una sorta di **facoltà di scelta del contribuente tra capitalizzazione e deduzione immediata sia pure entro i limiti previsti dall'articolo 102, comma 6, del Tuir**, ed in tale senso la pronuncia sembra innovativa, anche se va segnalato che in dottrina è stato osservato che l'applicazione dell'articolo 102, comma 6, del Tuir in ambito fiscale non richiede alcuna indagine volta alla discriminazione delle spese, e **più precisamente se le stesse siano di manutenzione ordinaria o incrementativa**.

In relazione al contenuto della sentenza, va osservato che la stessa Amministrazione finanziaria, come già anticipato, ha più volte chiarito che, con riferimento alle **spese di manutenzione capitalizzate (straordinarie)** non trova applicazione il limite di deducibilità del 5% del costo complessivo dei beni strumentali, poiché laddove in base ai corretti principi contabili le spese debbono essere imputate ad incremento del costo del bene cui si riferiscono, gli ammortamenti vanno conteggiati anche ai fini fiscali sul valore risultante a seguito della capitalizzazione (circolare n. 98/E/2000 già citata e circolare n. 10/E/2005 e n. 27/E/2005). In buona sostanza, dalla lettura della citata prassi emerge che laddove le **spese di manutenzione e riparazione abbiano natura incrementativa** e, in base ai principi contabili, siano capitalizzate ad incremento del costo dei beni, le stesse anche ai fini fiscali devono concorrere alla formazione del reddito d'impresa in base alle quote di ammortamento dedotte sul costo complessivo del bene strumentale, e non possono concorrere alla formazione del plafond del 5% del costo complessivo dei beni strumentali, in quanto riguardante le sole spese ordinarie.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione
**NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**

PENALE TRIBUTARIO

La Cassazione ribadisce i limiti del sequestro per equivalente

di **Luigi Ferrajoli**

Con la recente **sentenza n. 30995 del 20 luglio 2016** la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di sequestro per equivalente, focalizzando l'attenzione sull'onere probatorio relativo alla dimostrazione dell'impossibilità di procedere al **sequestro del profitto diretto del reato**.

Nella fattispecie oggetto della pronuncia in commento, l'amministratore unico di una società, indagato per il reato di omesso versamento dell'Iva di cui all'**articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000**, aveva proposto appello avverso l'ordinanza del Gip di Teramo di rigetto dell'istanza di dissequestro delle quote di comproprietà di due immobili appartenenti al medesimo.

Il Tribunale di Teramo aveva però respinto l'appello ritenendo, nel merito, che **tale sequestro per equivalente doveva ritenersi legittimo**, per l'oggettiva impossibilità di procedere al sequestro del profitto diretto del reato, rappresentato dal risparmio di spesa e **non avendo la difesa dell'indagato dedotto specifici elementi probatori** dai quali desumere l'effettiva esistenza in capo alla società di beni o disponibilità finanziarie riconducibili all'eventuale utilizzo di somme non versate all'Erario; inoltre, secondo il Tribunale, la **richiesta di rateizzare il debito tributario** proposta dalla società sarebbe stata ulteriore indice di mancanza di liquidità della stessa.

L'indagato ha quindi proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione del Tribunale, lamentando, tra l'altro, che il sequestro avrebbe dovuto essere eseguito **prima sui beni della società**, e poi, solo in caso di incapienza, sui beni personali dell'amministratore.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso sulla base di un **orientamento già consolidato** in materia di sequestro preventivo per equivalente.

In particolare, è stata richiamata la sentenza delle Sezioni Unite secondo cui *"Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni **direttamente riconducibili al profitto di reato tributario** compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato"* (cfr. **Cass. SS.UU. sent. n. 10561/2014**).

La Corte ha osservato che, nel caso in esame, il sequestro per equivalente si basava sull'impossibilità di procedere al sequestro del profitto diretto del reato, **rappresentato dal**

risparmio di spesa, in quanto la difesa dell'amministratore della società non avrebbe provato l'esistenza, in capo alla medesima, di disponibilità finanziarie o di beni derivanti dall'eventuale utilizzo delle somme non versate all'Erario.

Di conseguenza, ha rilevato correttamente la Corte, l'impossibilità di procedere al sequestro del profitto diretto del reato derivava **da un'asserita carenza difensiva, anziché, in ossequio ad una corretta distribuzione degli oneri probatori**, all'esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell'ente che aveva tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Inoltre, il Tribunale di Teramo non aveva neppure valutato la possibilità che, nel caso in cui il profitto di un reato sia rappresentato da denaro o altre cose fungibili, **la confisca delle somme rinvenute nella disponibilità del soggetto** (persona fisica o giuridica) che le aveva percepite, anche sotto forma di un risparmio di spesa attraverso l'evasione dei tributi, **"avviene, in ragione della sua fungibilità, sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai per equivalente; principio di diritto recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato"** (Cass. SS.UU. sent. n. 31617/2015).

Di conseguenza, secondo la Corte di Cassazione, la pronuncia in esame era meritevole di essere annullata per avere rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo per equivalente senza che fosse stata, neppure sommariamente, verificata o risultasse dagli atti **l'impossibilità di procedere al sequestro diretto**, e senza alcuna motivazione circa l'esistenza *ex actis* di tale impossibilità.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione
TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 ▶▶
CON LUIGI FERRAJOLI
Milano dal 21 ottobre

IVA

Mancato ricevimento della fattura: procedura di regolarizzazione

di **Federica Furlani**

L'articolo 21 del DPR 633/1972 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio debba **emettere fattura**.

La fattura deve essere emessa al **momento di effettuazione dell'operazione**, determinato ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto, e quindi **in linea generale**:

- al momento della **stipula dell'atto**, se l'operazione ha per oggetto il trasferimento di **beni immobili**;
- al momento della **consegna o spedizione**, se riguarda **beni mobili**;
- al momento del **pagamento del corrispettivo**, se riguarda **prestazioni di servizi**.

Le **casistiche particolari** (cessioni con effetti differiti, fatturazione differita, pagamento antecedente, ...) sono regolate dallo stesso articolo 6.

Ma cosa succede – ipotesi non così infrequente nella pratica commerciale – se il cliente **non riceve** la fattura? O se la riceve con **indicazioni errate**?

In questi casi il cessionario non può ritenersi “estraneo” alla vicenda, anche se ha invitato il fornitore ad emetterla o a correggerla: la normativa Iva gli impone infatti degli **obblighi specifici**, esponendolo oltretutto a precise **sanzioni**.

Nel caso di **mancato ricevimento della fattura**, è l'acquirente del bene o il committente del servizio che è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997.

In particolare, se il soggetto passivo non riceve la fattura **entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione**, deve, **entro il trentesimo giorno successivo**:

- **emettere autofattura in duplice copia** contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 DPR 633/1972;
- procedere al **versamento dell'imposta** (se si tratta di operazione imponibile) mediante F24 (codice tributo “9399 – regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione”);
- **presentare all'ufficio competente l'autofattura**, allegando copia del versamento.

Avvenuta la regolarizzazione, l'Ufficio restituirà al contribuente un esemplare dell'autofattura

con l'**attestazione** della regolarizzazione e del pagamento, e questo documento andrà registrato nel registro acquisti, in modo da portare in **detrazione** l'imposta secondo le regole ordinarie.

Ad esempio, nel caso di merce pervenuta il 20 febbraio 2016, se entro il 20 giugno 2016 (termine di quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione) non è pervenuta la relativa fattura d'acquisto, entro il 20 luglio 2016 occorre versare l'Iva con modello F24, emettere l'autofattura e far pervenire il tutto all'ufficio territorialmente competente.

È chiaro che, qualora la fattura fosse stata già interamente pagata, l'Iva risulterebbe pagata due volte (al momento del pagamento del fornitore e con F24 ed emissione dell'autofattura): in tal caso l'unica soluzione per recuperare l'Iva versata in misura doppia sarebbe quella di instaurare una **causa** nei confronti del fornitore.

Nell'ipotesi di **ricevimento di fattura irregolare, entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione della fattura**, l'acquirente/committente deve:

- **emettere un'autofattura in duplice copia** contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 21 DPR 633/1972;
- procedere all'eventuale **versamento della maggiore imposta** mediante F24 (codice tributo 9399);
- **presentare all'ufficio competente l'autofattura**, allegando copia del versamento.

Anche in questo caso, avvenuta la regolarizzazione, l'Ufficio restituirà al contribuente un esemplare dell'autofattura con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, e questo documento andrà registrato nel registro acquisti.

Se la procedura sopra descritta non viene attivata nei tempi indicati, è prevista per l'acquirente/committente che non ha regolarizzato l'operazione **una sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta evasa**, con un minimo di 258 euro (articolo 6 D.Lgs. 471/1997).

È in ogni caso possibile avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso**, prima che la sanzione sia stata notificata dagli Uffici e non siano iniziate ispezioni, verifiche o altre attività accertative.

Si evidenzia che **non è previsto da parte dell'Ufficio il recupero dell'imposta** nei confronti dell'acquirente/committente poiché l'imposta è dovuta solo dal cedente o commissionario (circolare n. 23/E/1999, punto 2.7).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



DICHIARAZIONI

Entro il 25 ottobre va presentato il modello 730 integrativo

di Luca Mambrin

Il contribuente che a seguito della presentazione del modello **730/2016** si accorge della necessità di modificarne il contenuto in quanto **non ha fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione** può operare secondo **diverse modalità** a seconda che le modifiche comportino o meno una variazione a suo favore.

Analizziamo le varie casistiche.

Caso a): integrazione della dichiarazione che comporti un maggior credito, un minor debito o un'imposta invariata

Nel caso in cui il contribuente si accorga di **non aver fornito** tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, e qualora **dall'integrazione emerga un maggiore credito o un minor debito** (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario) ovvero un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio, per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), può presentare alternativamente:

- un modello **730 integrativo**, entro il **25 ottobre 2016**;
- un **modello unico Persone Fisiche 2016 (dichiarazione integrativa a favore)**, entro il termine di **presentazione del modello Unico relativo all'anno successivo**, dato che ad oggi non è più possibile presentare un modello unico **correttivo nei termini**, la cui scadenza era fissata al 30 settembre; in tal caso la differenza a credito generata dall'integrazione della dichiarazione originaria secondo tale modalità, può essere chiesta a **rimborso** o, in alternativa, **portata in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo**.

Nel caso specifico in cui si opti per la presentazione del modello **730 integrativo** il contribuente deve:

- presentare un nuovo **modello 730 completo di tutte le sue parti**;
- indicare il **codice "1"** nella casella "**730 integrativo**" presente sul **frontespizio**;
- presentare il **730 integrativo ad un CAF o ad un professionista abilitato** (anche se il modello 730 originario era stato presentato al sostituto d'imposta);
- **esibire tutta la documentazione** necessaria al CAF o al professionista abilitato per controllare la conformità dell'integrazione che viene effettuata;
- esibire al CAF o al professionista abilitato **tutta la documentazione**, qualora la dichiarazione originaria era stata presentata al sostituto d'imposta.

Caso b): integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di **non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio** o di averli forniti in modo inesatto può presentare:

- un **modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2016**. In tale circostanza, il contribuente deve indicare il **codice "2"** nella relativa casella del *"730 integrativo"* presente sul frontespizio. Il nuovo modello 730 dovrà contenere, quindi, **tutte le informazioni già presenti nel modello originario, ad eccezione di quelle rettifiche** indicate nel riquadro *"dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"*.

Caso c): integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di **non aver fornito** tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto), e allo stesso tempo di **non aver fornito tutti gli elementi** da indicare nella dichiarazione dalla cui integrazione consegua **un maggior importo a credito**, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, può presentare un **modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2016**. In tal caso, nella casella *"730 integrativo"* presente sul frontespizio del nuovo modello, deve essere riportato il **codice "3"**.

Caso d): integrazioni/rettifiche che comportano un maggior debito o un minor credito

Nei casi in cui il contribuente non abbia fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e **l'integrazione determini un minor credito o un maggior debito** allora **deve essere presentato un modello Unico 2016 Persone Fisiche**:

- entro il **31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa ai sensi dell' articolo 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998)**; nel caso in cui dalla dichiarazione emerga un debito il contribuente dovrà pagare il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale e **le sanzioni in misura ridotta** previste in materia di ravvedimento operoso.



AGEVOLAZIONI

Bonus cultura: opportunità per i giovani e gli esercenti

di Giovanna Greco

Gli esercenti che vendono **prodotti culturali**, a partire dallo scorso 15 settembre, possono iscriversi attraverso l'apposito sito internet "**18app.it**" per abilitarsi a ricevere i pagamenti dei diciottenni tramite la carta elettronica del **bonus cultura**. Ciascun nato nel 1998 e divenuto maggiorenne nel 2016, avrà a disposizione **500 euro** da poter spendere entro il **31 dicembre 2017** in cinema, teatri, libri, musei, eventi culturali, parchi e monumenti.

Nello specifico, **i soggetti interessati, potranno utilizzare il bonus** introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016 **per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo**. Gli esercenti avranno la possibilità di potersi registrare all'iniziativa fino a **giugno 2017** e promuovere la propria attività scaricando il **kit** informatico che contiene la locandina in formato PDF pronta da stampare per l'affissione e l'utilizzo editoriale. La modalità, sia *online* o in maniera tradizionale, consentirà ai giovani di fare *shopping* in librerie, entrare in teatri e cinema, visitare musei e mostre. Il **bonus cultura**, organizzato dal Ministero per i beni culturali, andrà a privilegiare più di mezzo milione di ragazzi e ragazze. Il costo complessivo del finanziamento, per lo Stato, ammonterà a **290 milioni di euro**.

I beneficiari di questo **bonus** sono quindi tutti i diciassettenni che sono diventati, o stanno per diventare, maggiorenni entro il 31 dicembre 2016. Il **bonus** sarà valido per oltre 12 mesi: infatti, si avrà tempo **sino al 31 dicembre 2017 per spenderlo**.

Per usufruire del **beneficio**, i neo-diciottenni devono provvedere a registrarsi su uno degli **identity provider** coinvolti nel servizio. Sono cinque: si tratta di Aruba, Infocert, Poste, Sielte e Tim. La registrazione consente l'accesso al Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, conosciuto anche come "**Spid**". Lo **Spid** consente agli utenti di venire riconosciuti dallo Stato; autenticati in questo modo, i ragazzi riceveranno **le credenziali che permettono di accedere a tutti i servizi** che la pubblica Amministrazione ha messo a disposizione dei cittadini *online* e di accedere anche a molti servizi offerti da privati. Grazie allo **Spid**, i ragazzi potranno effettuare il **login**, entrare nel sistema e **accreditarli all'interno dell'app**, semplicemente digitando i propri dati personali, il numero di cellulare, l'*email* e l'indirizzo di residenza. Eseguita la procedura, un **plafond** di 500 euro verrà generato in maniera automatica e sarà attivo dal giorno del diciottesimo compleanno, fino all'ultimo giorno del 2017.

Dopo ogni acquisto sarà creato un voucher: l'importo dell'operazione di acquisto verrà scalato dai 500 euro solo al relativo utilizzo. Il **voucher** potrà essere usato per l'acquisto in formato

digitale oppure per l'acquisto, secondo modalità tradizionali, recandosi nel negozio scelto. È possibile salvare e poi stampare il *voucher*, ma, se si desidera, è anche possibile semplicemente esibire all'esercente il *voucher* sul proprio *notebook*, *tablet* o *smartphone*, visualizzandolo come *code*.

Il *bonus* potrà essere utilizzato anche per comprare libri, non esclusivamente scolastici o universitari. L'iniziativa vuole essere un aiuto ai figli di famiglie con **reddito basso**, che non sempre possono permettersi spese di carattere culturale. Inoltre, saranno i giovani, e non l'apparato amministrativo-burocratico, a **decidere come spendere questi soldi**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Nuotare con gli squali



Joris Luyendijk


Einaudi

Prezzo – 18,00

Pagine – 248

Joris Luyendijk, giornalista d'inchiesta, s'intendeva di finanza quanto un comune cittadino: poco e niente. Per lui i banchieri erano squali spietati, competitivi, ossessionati dai bonus. Poi ha iniziato a indagare sul loro mondo. Si immerge nella City di Londra, il centro della finanza mondiale, intervistando moltissime persone che gli raccontano la loro quotidianità, l'opinione che hanno di sé, le loro motivazioni. Rompendo il rigido codice del silenzio della finanza, parlano dei titoli tossici e della cultura dei licenziamenti, si confessano impotenti di fronte alla complessità tecnologica e matematica degli strumenti finanziari. E confermano che dalla grande crisi a oggi non è cambiato davvero nulla nelle modalità operative della finanza. Luyendijk ha un'intuizione spaventosa: e se i banchieri non fossero il vero nemico? E se la verità a proposito della finanza globale fosse ancora più sinistra di quanto si è sempre pensato?

Dal naufragio di Europa. Scritti scelti 1909-1965



Ezra Pound


Neri Pozza

Prezzo – 28,00

Pagine – 640

Questa ampia antologia degli scritti in prosa di Ezra Pound è la sola che l'autore abbia fatto in tempo ad autorizzare tre mesi prima della morte. Che tratti di poesia, di religione o di economia, la sua voce parla «dal naufragio di Europa», dalla «terra devastata» della cultura occidentale, che forse nessuno come lui ha attraversato con assoluta lucidità e altrettanto assoluta visionarietà. Solo Pound – ha detto una volta Eliot – è capace di vedere tutte le figure del passato come contemporanee: Omero e Cavalcanti, Dante e Mussolini, Mani e Browning, Persefone e Woodrow Wilson, Confucio e Arnaut Daniel sono per lui ugualmente vivi e ugualmente significanti. Per questo *l'ABC dell'economia* non è meno importante dei principi dell'arte della poesia e la critica, tuttora attuale, del sistema bancario, «che strozza i popoli attraverso la moneta», va di pari passo in queste pagine con una limpida introduzione agli assiomi della religione e della filosofia. Che il poeta che aveva percepito con più acutezza la crisi della cultura moderna abbia dedicato un numero impressionante di opuscoli alla critica della «denarolatria» e dell'usura è, in questo senso, perfettamente coerente. «Gli artisti sono le antenne della specie. Gli effetti del male sociale si manifestano innanzitutto nelle arti. La maggior parte dei mali sociali sono alla loro radice economici».

Vent'anni



Corrado Alvaro

Bompiani

Prezzo – 15,00

Pagine – 400

Luca Fabio e Attilio Bandi hanno vent'anni e sono sottotenenti dell'esercito italiano. I due ragazzi sono inviati al fronte nel maggio del 1915, in occasione dell'entrata in guerra dell'Italia. Fabio è un convinto interventista, Attilio è nipote di un eroe del Risorgimento, ma la guerra si rivela molto diversa da come se la aspettavano. Raggiunto il Carso scoprono infatti l'impreparazione dell'esercito italiano e la terribile vita nelle trincee. Scritto nel 1930 e qui riproposto nella sua versione originale, *Vent'anni* è un romanzo amaro e fortemente autobiografico sulla giovinezza, la disillusione e la follia della guerra. Una storia che dice molto sulla generazione che, tornata dalle trincee, si appresterà ad acclamare e sostenere il fascismo.

Sei casi al Bar Lume



Marco Malvaldi

Sellerio

Prezzo – 14,00

Pagine – 274

Questi sei racconti, con protagonisti i quattro vecchietti del BarLume e il barrista Massimo, sono stati pubblicati per la prima volta in diverse antologie poliziesche di questa casa editrice, a partire da *Un Natale in giallo* del 2011. Nell'inedita prefazione, a sua volta una sorta di racconto tra i racconti, l'autore, informando della genesi dei personaggi e delle situazioni, ricorda cose della sua gente e dei suoi luoghi così cariche di stranezze di paradosso e di umorismo naturale che si stenta a credere che non siano opera di finzione. «Poco di quello che esce dalla bocca di nonno Ampelio è inventato». Dunque le irriverenze, i giochi geniali di parole, le «sudicerie» oltre il politicamente corretto, il cinismo miscredente, gli strani figuri che si affacciano al bancone del bar, insomma: il clima irresistibilmente anarchico del paesino toscano di Pineta che tanto profuma di antica libertà municipale, viene tutto da un vissuto. Un vissuto messo in scena poi dalla pura arte dell'intrattenimento letterario di Marco Malvaldi. «Arte di non inventarsi nulla» la definisce l'autore: ed essa spiega bene perché i vecchietti del

BarLume buchino la pagina. Ma lo spiega anche un'altra qualità: nelle storie del BarLume troviamo rappresentata e tramandata, con consapevolezza antropologica ma voltata al comico della commedia dell'arte, una radicata civiltà locale, una forma di vita popolare, come una delle tante tessere che compongono il mosaico dell'identità degli italiani.

Ultime conversazioni



Benedetto XVI e Peter Seewald

Garzanti

Prezzo – 12,90

Pagine – 240

Queste *Ultime conversazioni* rappresentano il testamento spirituale, il lascito intimo e personale del papa che più di ogni altro è riuscito ad attirare l'attenzione sia dei fedeli sia dei non credenti sul ruolo della Chiesa nel mondo contemporaneo. Indimenticabile resta la scelta di abbandonare il pontificato e di rinunciare al potere: un gesto senza precedenti e destinato a cambiare per sempre il corso della storia. Nella sua lunga intervista con Peter Seewald il papa affronta per la prima volta i tormenti, la commozione e i duri momenti che hanno preceduto le sue dimissioni; ma risponde anche, con sorprendente sincerità, alle tante domande sulla sua vita pubblica e privata: la carriera di teologo di successo e l'amicizia con Giovanni Paolo II, i giorni del Concilio Vaticano e l'elezione al papato, gli scandali degli abusi sessuali del clero e i complotti di Vatileaks. Benedetto XVI si racconta con estremo coraggio e candore, alternando ricordi personali a parole profonde e cariche di speranza sul futuro della fede e della cristianità. Leggere oggi le sue ultime riflessioni è un'occasione privilegiata per rivivere e riascoltare i pensieri e gli insegnamenti di un uomo straordinario capace di amare e di stupire il mondo.



 **DOTTRYNA**
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*

